

Alle ASD si applica il principio di cassa

di [Gianfranco Antico](#)

Pubblicato il 14 Settembre 2022

Le **associazioni sportive dilettantistiche** possono optare per il **regime agevolato** previsto dalla legge, se nel **periodo d'imposta precedente** hanno conseguito **proventi nei limiti del plafond previsto**, cui si applica il **criterio di cassa**, con conseguente **esclusione dei corrispettivi fatturati ma non ancora incassati**.

Le **associazioni sportive dilettantistiche** possono optare per il **regime agevolato** di cui all'art. 1 della Legge 16/12/1991, n. 398 **se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi nei limiti del plafond previsto, cui si applica il criterio di cassa**, con conseguente esclusione dei corrispettivi fatturati ma non ancora incassati.

Così si esprime la Corte di Cassazione.

Il fatto: superamento del limite di legge per il riconoscimento del regime IVA agevolato per una ASD

L'Agenzia delle Entrate ha accertato a carico di una **Associazione sportivo-dilettantistica** il **superamento del limite di legge** previsto dall'art. 1 della Legge 16/12/1991, n. 398 **per il riconoscimento del relativo regime agevolato**.

Tale norma disponeva infatti - nel testo all'epoca vigente - che l'applicazione del regime agevolato fosse condizionata al conseguimento, nel periodo d'imposta, di proventi derivanti dall'attività commerciale in misura non superiore a € 250.000,00; il fatturato dell'associazione, nel primo periodo di esercizio sociale,



compreso fra il 28 agosto e il 31 dicembre 2006, era invece risultato pari ad € 89.000,00, ovvero in proporzione superiore alla quota corrispondente al limite annuo normativamente stabilito (€ 86.310,37).

L'avviso – impugnato dal contribuente – è stato confermato dai giudici di prime cure, eccetto che per la parte inerente alle sanzioni, riconoscendo una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 18/12/1997, n. 472.

Conseguimento di proventi nei limiti del plafond e applicazione del principio di cassa

In sede di appello, **i giudici d'appello hanno ritenuto che, ai fini del computo del plafond di cui all'art. 1 della Legge n. 398/1991, dovesse trovare applicazione il criterio di cassa, in luogo di quello della fatturazione adottato dall'ufficio.**

Rilevarono, al riguardo, che:

“la norma in questione, nell'impiegare la locuzione «proventi conseguiti», opera un chiaro riferimento ai soli ricavi incassati, come peraltro specificato dalla stessa amministrazione con propria circolare n. 1 dell'11/

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento